



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**DECISIONE N. 11/2026**

**R.G. TF 10/2026**

(PF FIDAL 6/2026)

### **TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Paola Potenza	Componente
Avv. Elisa Brigandì	Componente estensore

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 23 aprile 2026 svoltasi con la presenza delle parti come da verbale del procedimento disciplinare n. 10/2026 a carico di:

1. Signor Massimiliano Marzucco (tess. n. CF095833 – cod. soc. MI968);
2. Signor Francesco Ghidorzi (tess. n. GE006922– cod. soc. MI968);
3. Signor Lorenzo Boero (tess. n. CF101691 – cod. soc. MI968);
4. Signor Matteo Togni (tess. n. CF094629 – cod. soc. MI968);
5. A.s.d. Runaway Milano (cod. soc. MI968) in persona del rappresentante legale Sig. Luca Podetti;

tutti difesi e rappresentati dagli Avvocati Giuseppe Cambareri e Laura Cerisara,

pronuncia la seguente

### **DECISIONE**

#### **Fatto e svolgimento del processo**

In data 21.01.2026 la Procura Federale riceveva una segnalazione a mezzo posta elettronica con la quale veniva riferito il comportamento tenuto da diversi atleti tesserati per la ASD Runaway



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Milano (cod. soc. MI968) ossia i Sigg.ri Massimiliano Marzucco, Francesco Ghidorzi, Lorenzo Boero e Matteo Togni, durante la Milano Marathon tenutasi il 6 aprile 2025.

Nello specifico veniva segnalato che due atleti non regolarmente iscritti alla manifestazione (identificati dal segnalante nei Sigg.ri Marzucco e Ghidorzi) avevano corso con dei pettorali falsificati e svolgendo attività di *padding* a favore di altri due atleti regolarmente iscritti (identificati sempre dal segnalante nei Sigg.ri Boero e Togni).

In data 22.01.2026 la Procura Federale ha quindi avviato l'indagine disciplinare acquisendo, oltre alla segnalazione del 21.01.26 e relativi allegati, anche la seguente documentazione, che appariva assumere particolare valenza probatoria:

1. screenshot Strava.
2. verbale audizione sig. Paolo Giacomo Bellino del 02.02.26.
3. verbale audizione sig. Massimiliano Marzucco del 05.02.26.
4. verbale audizione sig. Francesco Ghidorzi del 05.02.26.
5. verbale audizione sig.ra Lorenzo Boero del 06.02.26.
6. verbale audizione sig. Matteo Togni del 06.02.26.
7. verbale audizione sig. Luca Podetti del 13.02.26.

In data 06.03.2026 la Procura Federale, ritenendo che dall'esame degli atti emergevano comportamenti aventi rilevanza disciplinare, comunicava avviso di conclusione delle indagini agli atleti Massimiliano Marzucco, Francesco Ghidorzi, Lorenzo Boero e Matteo Togni, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati, l'ASD Runaway Milano. L'avviso veniva regolarmente ricevuto da tutti i destinatari, come da documentazione in atti e non oggetto di contestazione.

In data 10.03.2026 perveniva alla Procura richiesta di accordo per l'applicazione sdi sanzione senza incolpazione ex art. 60 Reg. Giust. FIDAL, al quale dava in pari riscontro negativo in quanto tra gli illeciti prospettati vi era anche l'illecito sportivo, violazione per la quale non risultava ai sensi di Regolamento ammissibile la definizione concordata del procedimento.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

In data 12.03.26 perveniva ulteriore comunicazione e memoria, contenente una reiterazione della richiesta di accordo.

In data 13.03.26 la Procura riscontrava la comunicazione del 12.03.26, rigettando nuovamente l'istanza.

Successivamente, la Procura Federale, alla luce dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento incardinato e dell'acquisizione a fini probatori nel fascicolo istruttorio della segnalazione, nonché dei plurimi atti di indagine espletati, riteneva di procedere nei confronti di tutti gli incolpati ravvisando profili di responsabilità disciplinare ed in data 23.03.2026 trasmetteva l'atto di deferimento, nel quale evidenziava che all'esito dell'istruttoria era emerso che:

- *"Il Presidente di RCS Active Team e Amministratore Delegato di RCS Sport, sig. Giacomo Bellino, ha confermato le modalità organizzative dell'evento, precisando che la partecipazione alla maratona presuppone iscrizione nominativa, regolare tesseramento e visita medica, e che i pettorali sono personali e destinati ai soli atleti regolarmente iscritti; ha evidenziato, altresì, l'assoluta anomalia dell'eventuale partecipazione alla gara da parte di soggetti non iscritti o diversi dall'intestatario del pettorale.*
- *Le audizioni dei tesserati della Runaway Milano ASD hanno consentito di ricostruire un accordo intercorso tra quattro atleti della medesima società: i sig.ri Lorenzo Boero e Matteo Togni, regolarmente iscritti alla competizione, e i sig.ri Francesco Ghidorzi e Massimiliano Marzucco, non iscritti ufficialmente alla gara.*
- *Il sig. Boero ha dichiarato di essere partito regolarmente e di avere concordato con Ghidorzi e Marzucco che questi ultimi li affiancassero dal 20° chilometro circa, svolgendo funzione di "lepri", pur nella consapevolezza che non fossero iscritti.*
- *Il sig. Togni ha confermato l'accordo e la partecipazione dei due compagni per un tratto della gara, riconoscendo che i pettorali indossati non fossero ufficiali.*



- *Il sig. Ghidorzi ha ammesso di avere preso parte alla gara per una porzione del percorso, indossando un pettorale non ufficiale, da lui stesso descritto come recante nominativo fittizio.*
- *Il sig. Marzucco ha dichiarato che i pettorali erano stati fotocopiati e modificati "con leggerezza", inserendo nomi di calciatori, e che la partecipazione era avvenuta previo accordo tra i quattro.*
- *Il sig. Podetti, presidente della ASD Runaway Milano, ha riferito che è venuto a conoscenza della vicenda qualche giorno dopo i fatti e che non sono stati adottati provvedimenti disciplinari interni contro i sopra menzionati tesserati.*
- *In sintesi, è emerso pacificamente che i sig.ri Lorenzo Boero e Matteo Togni hanno concordato con i compagni sig.ri Francesco Ghidorzi e Massimiliano Marzucco che questi ultimi, non iscritti, li affiancassero tra il 20° e il 40° km con funzione di "lepri"; a tal fine i sig.ri Ghidorzi e Marzucco hanno partecipato con pettorali fotocopiati e recanti nominativi fittizi, inserendosi nella competizione senza formale iscrizione né titolo legittimante.*
- *L'iniziativa è stata ideata e condivisa tra i quattro atleti all'insaputa della società organizzatrice e di appartenenza, che ne è venuta a conoscenza solo successivamente, limitandosi a un richiamo verbale.*
- *La ASD Runaway Milano deve essere chiamata a rispondere sotto il profilo della responsabilità oggettiva per i fatti dei propri tesserati."*

Nello specifico, la Procura Federale contestava, quindi, ai predetti soggetti i seguenti comportamenti antiregolamentari:

**1) Sig. Francesco Ghidorzi (tess. n. GE006922 – cod. Soc. MI968)**

*"Perché, in Milano, in data 6 aprile 2025, in occasione della Milano Marathon, pur non essendo regolarmente iscritto alla competizione, ha preso parte alla stessa per un tratto compreso indicativamente tra il 20° e il 40° chilometro, indossando un pettorale non ufficiale e contraffatto, recante nominativo fittizio, previamente predisposto mediante riproduzione di pettorali esistenti,*



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

*così introducendosi indebitamente nel contesto della gara e svolgendo attività di supporto quale "pacer" in favore di atleti regolarmente iscritti, in violazione di plurime norme statutarie e regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità.*

*Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co. 1 e art. 2 co. 1 e co. 2 Reg. Giust. FIDAL; artt. 1, 2, Codice di Comportamento Sportivo. Con aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giust. FIDAL."*

**2) Sig. Massimiliano Marzucco (tess. n. CF095833 – cod. Soc. MI968)**

*"Perché, in Milano, in data 6 aprile 2025, in occasione della Milano Marathon, pur non essendo regolarmente iscritto alla competizione, ha preso parte alla stessa per un tratto compreso indicativamente tra il 20° e il 40° chilometro, indossando un pettorale non ufficiale e contraffatto, recante nominativo fittizio, previamente predisposto mediante riproduzione di pettorali esistenti, così introducendosi indebitamente nel contesto della gara e svolgendo attività di supporto quale "pacer" in favore di atleti regolarmente iscritti, in violazione di plurime norme statutarie e regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità.*

*Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co. 1 e art. 2 co. 1 e co. 2 Reg. Giust. FIDAL; artt. 1, 2, Codice di Comportamento Sportivo. Con aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giust. FIDAL."*

**3) Sig. Lorenzo Boero (tess. n. CF101691 – cod. Soc. MI968)**

*"Perché, in Milano, in data 6 aprile 2025, in occasione della Milano Marathon, quale atleta regolarmente iscritto alla competizione, previamente si è accordato con i sig.ri Francesco Ghidorzi e Massimiliano Marzucco affinché, pur non iscritti e privi di titolo legittimante, prendessero parte a un tratto della gara indossando pettorali non ufficiali e contraffatti, avvalendosi della loro attività di supporto quali "pacer" nel corso della competizione, così concorrendo nella condotta illecita, in violazione di plurime norme statutarie e regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità.*



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

*Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co. 1 e art. 2 co. 1 e co. 2 Reg. Giust. FIDAL; artt. 1, 2, Codice di Comportamento Sportivo. Con aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giust. FIDAL."*

**4) Sig. Matteo Togni (tess. n. CF094629 – cod. Soc. MI968)**

*"Perché, in Milano, in data 6 aprile 2025, in occasione della Milano Marathon, quale atleta regolarmente iscritto alla competizione, previamente si è accordato con i sig.ri Francesco Ghidorzi e Massimiliano Marzucco affinché, pur non iscritti e privi di titolo legittimante, prendessero parte a un tratto della gara indossando pettorali non ufficiali e contraffatti, avvalendosi della loro attività di supporto quali "pacer" nel corso della competizione, così concorrendo nella condotta illecita, in violazione di plurime norme statutarie e regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità.*

*Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co. 1 e art. 2 co. 1 e co. 2 Reg. Giust. FIDAL; artt. 1, 2, Codice di Comportamento Sportivo. Con aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giust. FIDAL."*

**5) ASD Runaway Milano (cod. Soc. MI968)**

*"A titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione ai comportamenti posti in essere dai propri tesserati.*

In data 31.03.2026 il Presidente del Tribunale Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare e l'atto di deferimento del 23.03.2026 regolarmente notificato alle parti, fissava per la trattazione del caso l'udienza del 23.04.2026.

Nei termini concessi non pervenivano memorie difensive.

All'udienza del 23.04.2026 il Procuratore Federale si riportava al deferimento ed insisteva per il suo accoglimento evidenziando che il fatto era provato, e comunque ammesso dagli incolpati e, per l'effetto, chiedeva:

- per i signori Ghidorzi e Marzucco l'irrogazione della sanzione della squalifica per complessivi mesi 9;



- per i Signori Boero e Togni l'irrogazione della sanzione della squalifica per complessivi mesi 8 in quanto i predetti, a differenza degli altri due atleti, risultavano iscritti alla gara;
- per la società affiliata l'irrogazione della sanzione dell'ammenda nella misura di Euro 800,00.

L'Avv. Cambareri, in difesa di tutti gli incolpati, evidenziava come gli stessi avessero ammesso il fatto e collaborato alla sua ricostruzione, così tenendo una condotta processuale che doveva essere considerata positivamente ai fini della sanzione. Insisteva altresì per l'esclusione dell'aggravante contestata e chiedeva irrogarsi conseguentemente la sanzione meno afflittiva possibile anche in virtù del fatto che gli incolpati non avevano precedenti disciplinari.

All'esito della udienza il Tribunale Federale si riservava.

### MOTIVI

Nel merito è evidente che gli incolpati sono responsabili degli addebiti disciplinari a loro contestati.

Con riferimento alle posizioni dei Sigg.ri Ghidorzi e Marzucco la condotta che la Procura Federale addebita loro consiste nell'aver preso parte alla manifestazione Milano Marathon del 6 aprile 2025 *“per un tratto compreso indicativamente tra il 20° e il 40° chilometro, indossando un pettorale non ufficiale e contraffatto, recante nominativo fittizio, previamente predisposto mediante riproduzione di pettorali esistenti, così introducendosi indebitamente nel contesto della gara e svolgendo attività di supporto quale "pacer" in favore di atleti regolarmente iscritti, in violazione di plurime norme statutarie e regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità”*.

Con riferimento alle posizioni dei Sigg.ri Boero e Togni la Procura Federale contesta agli incolpati che in data 6 aprile 2025, in occasione della Milano Marathon, quali atleti regolarmente iscritti alla competizione, previamente si fossero accordati *“con i sig.ri Francesco Ghidorzi e Massimiliano Marzucco affinché, pur non iscritti e privi di titolo legittimante, prendessero parte a un tratto della gara indossando pettorali non ufficiali e contraffatti, avvalendosi della loro attività di supporto quali "pacer" nel corso della competizione, così concorrendo nella condotta illecita, in violazione di plu-*



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

*rime norme statutarie e regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità”.*

L'ASD Runaway Milano veniva, invece deferita a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione ai comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Tanto premesso, sulla base dell'evidenze probatorie è assolutamente incontrovertibile la commissione delle condotte contestate, deponendo in tal senso la documentazione fotografica nonché le dichiarazioni rese dagli incolpati presenti in udienza.

D'altra parte la Difesa di tutti gli Incolpati ha espressamente riconosciuto la sussistenza dei fatti contestati, valorizzando altresì la condotta collaborativa dagli stessi tenuta nel corso del procedimento ai fini del trattamento sanzionatorio.

Reputa il Tribunale, pertanto, integrate le condotte addebitate in quanto integranti violazione degli obblighi di lealtà, probità e correttezza gravanti sui tesserati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), Statuto FIDAL, nonché degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIDAL, poiché volontariamente elusive delle regole di accesso alla competizione, e connessi controlli organizzativi, nonché di regolare svolgimento delle competizioni.

Quanto sopra non solo sotto il profilo dell'elemento oggettivo ma anche sotto il profilo l'elemento psicologico.

Dalle risultanze istruttorie si evince, infatti, che: i) gli autori si erano accordati tra loro per realizzare le condotte contestate; ii) nonostante potessero avere pettorali regolari alla fine due di loro (Marzucco e Ghidorzi) avevano optato per la falsificazione senza che gli altri due tesserati si opponessero; iii) gli autori avevano piena consapevolezza della non regolarità dei comportamenti realizzati, né del resto non potevano non saperlo in quanto in virtù dei principi sportivi sopra richiamati, i Signori Ghidorzi, Marzucco, Boero e Togni in quanto atleti tesserati per la FIDAL, sono tenuti non solo a conoscere i regolamenti federali, ma anche a comportarsi seguendo i principi costitutivi dell'ordinamento sportivo sopra indicati.

Nessun rilievo ha la risibile e non credibile giustificazione circa una asserita natura "goliardica" del-



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

le condotte, trattandosi di intento che riguarda, ove mai davvero sussistente, un movente interiore che non elide l'illecito sportivo, essendo mero antefatto di condotta lesiva della regolarità della competizione e dell'impegno agonistico leale e corretto degli altri partecipanti. Né possono prendersi in considerazioni le eccezioni difensive in merito al mancato conseguimento di un "vantaggio" in termini di vittoria, in quanto il vantaggio non deve coincidere necessariamente con il risultato, essendo sufficiente anche la gratificazione personale di un risultato più competitivo rispetto ai propri standard sportivi.

Dal momento che gli incolpati hanno evidentemente preordinato, meditato e concordato le azioni poi realizzate nel corso della gara, i predetti hanno consapevolmente posto in essere quei comportamenti e altrettanto scientemente violato le disposizioni federali.

Gli incolpati sono pertanto responsabili della violazione dell' art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 1 co. 1 e art. 2 co. 1 e co. 2 Reg. Giust. FIDAL; artt. 1, 2, Codice di Comportamento Sportivo.

Non sussiste invece l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) R.G. FIDAL (*«aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio»*) trattandosi di circostanza che è già elemento costitutivo della specifica fattispecie dell' illecito sportivo di cui sono responsabili gli incolpati e di cui all'art. 2 comma 2 R.G. FIDAL, a mente del quale *«Per "illecito sportivo" si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio»*.

Non si ritiene sussistente neppure l'addebito di violazione dell'art. 22 del Regolamento Organico della FIDAL, mancando nel deferimento indicazione di quale, tra le numerose condotte e obblighi previsti dalla disposizione, sia da ritenersi oggetto di contestazione disciplinare.

Si può invece concedere la circostanza attenuante generica di cui all'art. 9, comma 2 ultimo periodo R.G. FIDAL, per il comportamento processuale degli Incolpati che, come valorizzato dal Difensore, è stato concretamente collaborativo e caratterizzato da respiscenza emersa dalle confessioni reses.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Quanto alla sanzione da irrogarsi in concreto, alla luce delle modalità e della gravità delle condotte e ritenuto che, a differenza di quanto richiesto dalla Procura Federale, il consapevole e paritario concorso dei quattro incolpati alla realizzazione degli illeciti disciplinari non consente affatto di differenziare le posizioni, fra i due che risultavano iscritti alla gara e i due invece non iscritti, si ritiene equo irrogare:

- ai signori Francesco Ghidorzi, Massimiliano Marzucco, Lorenzo Boero e Matteo Togni, la sanzione della squalifica per complessivi mesi 8 così determinata: pena base mesi 12 diminuita di mesi 4 in virtù della sopra detta concessione della circostanza attenuante generica di cui all'art. 9, comma 2 ultimo periodo R.G. FIDAL;
- alla società ASD Runaway Milano, poiché dalla responsabilità personale dei propri tesserati discende la responsabilità oggettiva del sodalizio ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera b) R.G. FIDAL, in accoglimento della richiesta della Procura Federale si ritiene di irrogare la sanzione dell'ammenda nella misura di Euro 800,00, precisando che non è stata fornita la benché minima prova o valida argomentazione circa la eventuale adozione di strumenti idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale FIDAL:

- dichiara i signori Francesco Ghidorzi, Massimiliano Marzucco, Lorenzo Boero e Matteo Togni responsabili degli addebiti nei sensi di cui in motivazione e pertanto applica ai medesimi la sanzione di complessivi mesi 8 di squalifica;
- irroga alla società ASD Runaway Milano, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. b) R.G. per i fatti commessi dai rispettivi tesserati Francesco Ghidorzi, Massimiliano Marzucco, Lorenzo Boero e Matteo Togni, la sanzione dell'ammenda nella misura di Euro 800,00;





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

- trasmette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in capo al tesserato Luca Podetti in merito alla sussistenza o meno di eventuali violazioni delle disposizioni federali (*ex plurimis* art. 1 co. 8 RG FIDAL) per non aver segnalato alla Procura Federale le condotte irregolari dei propri tesserati una volta che è venuto a conoscenza dei fatti.

#### **Avverte**

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

#### **Incarica**

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, 4 maggio 2026

Avv. Armando Argano – Presidente

Avv. Elisa Brigandì – Componente Estensore

Avv. Paola Potenza Componente

